



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 9 gennaio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Roma**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO. n. 175/2022 - Denominazione sociale e quorum decisionale nelle STP

L'Ordine di Roma, anche al fine di assicurare omogeneità di trattamento sul territorio nazionale e di rispondere ad alcune richieste pervenute dai propri iscritti, chiede se:

- 1) posto che l'art. 10, comma 5, della Legge n. 183/2011 prevede che "*la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti*", tale previsione possa considerarsi assolta con l'indicazione nella denominazione sociale dell'acronimo "S.T.P.";
- 2) posto che l'art. 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011 prevede che "*In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci*", tale norma implichi, oltre che la necessità di prevedere statutariamente che ai soci professionisti siano attribuiti almeno i due terzi dei diritti di voto complessivamente esercitabili, anche:
 - ✓ la necessità di prevedere statutariamente per le decisioni dei soci un quorum decisionale di due terzi, cioè che i soci possano adottare decisioni solo con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti complessivamente esercitabili (onde consentire che i voti dei soci non professionisti eventualmente esistenti possano essere determinanti nella formazione delle decisioni dei soci solo qualora siano in accordo con una parte significativa dei voti dei soci professionisti);
 - ✓ l'impossibilità di prevedere statutariamente per le decisioni dei soci un quorum decisionale superiore ai due terzi (onde evitare che i soci non professionisti eventualmente esistenti possano bloccare le decisioni volute dai soci professionisti); si pensi ad esempio ad una STP in forma di società a responsabilità limitata che abbia tre soci, due professionisti ed uno non professionista, con uguale partecipazione al capitale ed agli utili ed uguale diritto di voto (un terzo ciascuno): ove lo statuto prevedesse per le decisioni dei soci un quorum decisionale del 70%, il socio non professionista avrebbe di fatto un diritto di veto.

Per quanto attiene al primo quesito si osserva quanto segue.

Come precisa l'art. 10, comma 5, della legge n. 183/2001, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

L'art. 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013, colmando una lacuna della legge n. 183/2011, in occasione del procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo, accenna alla ragione sociale della società costituita e svolgente l'attività professionale con il modello delle società di persone.

Ne consegue che la STP, a seconda dei casi, indicherà nell'atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario concretamente adottato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. In tale prospettiva, si ritiene consentito utilizzare l'acronimo STP, con l'avvertenza che, né l'indicazione per esteso di società tra professionisti, né l'acronimo STP sono sostitutivi della precisazione del tipo societario adottato.


Per quanto attiene al secondo quesito, si precisa che la regola enunciata nell'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011 impone che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci, vale a dire che, nel rispetto delle regole proprie del tipo societario scelto in sede di costituzione della STP, i soci professionisti abbiano a disposizione un numero di voti almeno pari ai due terzi di quelli complessivi, in modo da favorire che la gestione della STP e l'assunzione delle decisioni più delicate sotto il profilo inerente all'attività professionale siano sottratte all'influenza del socio investitore o del socio per prestazioni tecniche. Pertanto, ancorché il socio non professionista non potrà mai disporre di più di un terzo dei voti, non chiarendo la legge che quello riservato ai professionisti è un *quorum* determinante per l'adozione delle decisioni o le deliberazioni dei soci, in alcune evenienze, il voto del socio investitore (o per prestazioni tecniche) potrebbe essere determinante per il raggiungimento del *quorum* previsto per l'assunzione della decisione.

Su tali aspetti, deve necessariamente richiamarsi l'Informativa n. 60 dell'8 luglio 2019, tramite cui codesto CNDCEC, aderendo all'impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, ha chiarito che, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

Alla luce di tanto, nonostante la formulazione letterale del richiamato art.10 legge n. 183/2011 non consenta di addivenire a interpretazioni univoche, considerata la *ratio* della disposizione di legge che è stata, come accennato, di evitare che i soci non professionisti possano influire sulle scelte strategiche della STP¹, si ritiene preferibile suggerire che, tramite previsioni di statuto, non venga "snaturato" il principio per cui il potere decisionale resti nelle mani dei soci professionisti.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ Con riferimento alla summenzionata maggioranza dei due terzi e alle problematiche sottese, corre l'obbligo di segnalare che, secondo alcuna giurisprudenza, la prevalenza dei due terzi dei soci professionisti debba essere rispettata sotto un duplice profilo: sia con riferimento al numero dei soci professionisti (almeno due), sia con riferimento alla partecipazione al capitale sociale (Tribunale di Treviso 20 settembre 2018; più di recente, con riferimento a una STP organizzata in forma di s.r.l., anche Tribunale di Roma, 26 aprile 2021).